

**Pubblicato il 27/08/2021**

**Sent. n. 1310/2021**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**Lecce - Sezione Prima**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2529 del 2015, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Lipani, con domicilio eletto presso lo studio Mirko Conte in Lecce, via dei Prioli 17;

contro

Comune di Grottaglie, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Monteleone, con domicilio eletto presso lo studio Pier Luigi Portaluri in Lecce, via Imbriani 36;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. [omissis], successivamente notificata, con cui il Responsabile dello Sportello Unico per l'edilizia del Comune di Grottaglie (TA) ha ordinato, fra gli altri, al ricorrente di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi in relazione ad opere che si assumono realizzate senza titolo nella località denominata "[omissis]";

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grottaglie;

Visto l'art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n. 18/2020;

Visto l'art. 4 del D.L. n. 28/2020;

Visto l'art. 25 del D.L. 28 Ottobre 2020 n. 137, come modificato dal D.L. 1° aprile 2021, n. 44;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 giugno 2021 il Cons. dott.ssa Patrizia Moro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

I.E' impugnata l'epigrafata ordinanza con la quale il Comune di Grottaglie ha ordinato al ricorrente di "*provvedere alla esecuzione delle opere di ripristino dell'originario stato dei luoghi mediante ripiantumazione delle essenze vegetali tipiche preesistenti nell'area di intervento e la ricostruzione del muro a secco delle stesse caratteristiche, dimensioni e tipologia di quello risultante demolito*".

A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito sintetizzate.

1. Violazione dell'art. 7 e ss. della L. n. 241/1990 — Vizio del procedimento — Eccesso di potere per perplessità — Illogicità — Difetto di istruttoria.

2. Violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e degli artt. 27 e ss. del D.P.R. n. 380/2001 — Difetto dei presupposti — Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione — Violazione dell'art. 24 Cost. — Contraddittorietà — Illogicità.

3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e ss. del D.P.R. n. 380/2001 — Eccesso di potere — Difetto dei presupposti — Illogicità — Difetto di istruttoria — Difetto di pubblico interesse.

4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 — Difetto assoluto dei presupposti di fatto e di diritto — Difetto di istruttoria — Illogicità.

5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 27 e ss. del D.P.R. n. 380/2001, dell'art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004, del P.U.T.T. della Regione Puglia, approvato con delibera di G.R. n. 1748/2000 e del piano paesaggistico territoriale regionale di cui alla deliberazione di G.R. n. 1435/2013 e successiva n. 2011/2013 - Difetto dei presupposti - Difetto di istruttoria - Illogicità - Travisamento.

6. Difetto di pubblico interesse - Difetto di istruttoria – Illogicità.

In data 29.06.2016 si è costituito in giudizio il Comune di Grottaglie eccependo l'infondatezza del ricorso.

Alla pubblica udienza del 23 giugno 2022, svolta da remoto mediante applicativo Microsoft Teams, la causa è stata trattenuta per la decisione.

II. Il ricorso è fondato nei termini e limiti di seguiti indicati.

II.I. In base all'art.6 del D.P.R. n.380/2001 sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo, fra gli altri, “*i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari*”.

Si tratta, con tutta evidenza, di una disposizione che ha puntualmente individuato le tipologie degli interventi ammessi, rimettendo, comunque, alle Amministrazioni, caso per caso, l'apprezzamento sulla relativa consistenza edilizia e, di riflesso, la qualificazione dei medesimi.

Nella specie, l'ordinanza impugnata è stata adottata essendosi “*accertato che una vasta area, ubicata in località denominata "Bucito", caratterizzata dalla presenza di macchia mediterranea, è stata interessata da lavorazioni consistenti nella aratura profonda e dissodamento dei terreni, compreso lo spietramento e la fresatura delle rocce, la demolizione e macinatura di un vecchio muro a secco, nonché la estirpazione della vegetazione spontanea preesistente*”.

Tali opere, tuttavia, risultano quindi compatibili con la destinazione agricola del terreno.

Pertanto, il provvedimento impugnato risulta illegittimo laddove omette di valutare e motivare in ordine alla compatibilità di tale intervento con le previsioni di cui all'art.6 del d.P.R. citato, vieppiù considerando anche l'evidente difetto istruttorio in ordine alla individuazione specifica dell'area interessata dagli interventi evidenziati, non essendo chiarito quali parti della più ampia particella catastale sia effettivamente interessata alle trasformazioni, né quali siano, in concreto, per ciascuna proprietà, le trasformazioni stesse, così come non risulta chiarita la precedente configurazione del muro a secco e quali siano in concreto i soggetti tenuti a ricostruirlo.

A tanto aggiungasi che, quanto alla dedotta estraneità del ricorrente alla trasformazione del terreno oggetto dell'ordine di ripristino in esame, il G.I.P. di Taranto ha archiviato il procedimento penale promosso anche nei suoi confronti, in quanto “*gli imputati risiedono in Campania e appaiono estranei ai fatti*”.

III. In definitiva, il provvedimento impugnato, scontando il dedotto deficit istruttorio e motivazionale, è illegittimo e deve essere annullato, pur restando salve le successive determinazioni dell'A.C. intimata.

Sussistono i presupposti di legge (stante la peculiarità delle questioni esaminate e le ragioni dell'accoglimento) per disporre la compensazione delle spese di lite.

## **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021, svolta da remoto mediante applicativo Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere, Estensore

Jessica Bonetto, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Patrizia Moro

IL PRESIDENTE

Antonio Pasca

IL SEGRETARIO